



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2422/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2801/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 15 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2801/TFNSVE/2025-2026, 2801 - Ricorso proposto dalla società SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA UNION EUROCASSOLA A RESPONSABILITA LIMITATA (919543) contro la società CALCIO SAN GIORGIO IN BOSCO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (61605) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CONVENTO ANDREA (5743119)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore CONVENTO ANDREA (5743119).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 46,00 (quarantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza del 15 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società CALCIO SAN GIORGIO IN BOSCO ASD (61605) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore CONVENTO ANDREA (5743119) nella misura di euro 46,00 (quarantasei/00), in favore della società SSD UNION EUROCASSOLA A RL (919543).

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai